

L.R. 6 aprile 2021, n. 2: “Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da covid-19. Norme in materia di termini amministrativi.” – Oggetto assembleare n. 2878/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 31 marzo 2021**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

"Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Norme in materia di termini amministrativi."

Il presente progetto di legge prevede interventi urgenti in forma di ristori e contributi per le guide e gli accompagnatori turistici, maestri di sci e snowboard, per gli operatori del settore culturale e creativo e della ristorazione, per le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Prevede altresì la concessione di contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020, per contributi alle imprese dei territori alluvionati che hanno subito danni economici dalla sospensione o limitazione dell'attività e per le famiglie e persone, residenti nei medesimi territori, in particolare situazione di fragilità. Prevede infine disposizioni urgenti e transitorie in materia di termini amministrativi.

L'articolo 1 detta le finalità della legge.

L'articolo 2 al comma 1 autorizza la Regione a concedere un contributo denominato "bonus una tantum", ai soggetti aventi residenza o domicilio fiscale in Emilia-Romagna che esercitino, anche senza partita IVA, la professione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000, che abbiano ottenuto l'idoneità prima del 23 febbraio 2020 o abbiano, entro tale data, presentato richiesta di idoneità professionale ed abbiano ottenuto il relativo attestato alla data di presentazione della richiesta di contributo. Al comma 2 stabilisce che i predetti contributi potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Al comma 3 demanda alla Giunta regionale di stabilire, in coerenza con la normativa europea in materia degli aiuti di stato, i criteri per la determinazione del contributo effettivo da assegnare ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, nonché le modalità ed i termini per l'attuazione del presente articolo.

L'articolo 3 al comma 1 autorizza la Regione a concedere per l'anno 2021 un contributo, denominato "Bonus una tantum", ai soggetti che esercitino la professione di Maestro di Sci, discipline alpine, fondo e snowboard in Emilia-Romagna, in possesso della prescritta abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), che abbiano avviato l'attività entro il 31 ottobre 2020.

Al comma 2 stabilisce che i predetti contributi potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale di stabilire, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione del contributo effettivo, nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, nonché le modalità ed i termini per l'attuazione del presente articolo.

L'articolo 4 al comma 1 autorizza la Regione a sostenere gli operatori del settore culturale creativo nella situazione di crisi determinata dall'emergenza sanitaria in atto, attuando interventi diretti, anche in accordo con altre pubbliche amministrazioni, ovvero concedendo contributi ai soggetti e per gli interventi disciplinati dalle leggi regionali: 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo), art. 10; 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale), anche sulla base dei procedimenti in corso per l'individuazione dei beneficiari.

Al comma 2 stabilisce l'ammontare massimo delle risorse destinate ai contributi e agli interventi diretti di cui al comma 1.

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale di stabilire, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo.

L'articolo 5 prevede al comma 1 di sostenere, mediante ristori, le attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (quali pasticcerie, gelaterie, rosticcerie etc.), di ristorazione su treni e navi e di fornitura di pasti preparati (catering per eventi) che abbiano subito perdite di fatturato a causa della grave e perdurante situazione emergenziale derivante dalla pandemia da covid-19. Con articolo si intende sostenere quelle attività non contemplate nel precedente bando regionale che è stato rivolto alle attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti).

Al comma 2 stabilisce che i predetti contributi potranno essere autorizzati nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale di stabilire, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo, anche attraverso convenzione con Unioncamere ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Programma Quadro tra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere approvato con DGR n. 1841 del 7/12/2020.

L'articolo 6 ai commi 1 e 2 autorizza la Regione a concedere contributi per l'anno 2021 alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali di cui alla L.R. 12/05 e L.R. 34/02, alle associazioni di promozione sociale con sede in regione Emilia-Romagna iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 7 delle L. 383/2000 istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di enti affiliati, nonché alle fondazioni del Terzo settore, con sede in regione Emilia-Romagna, iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituito ai sensi dell'art.11 del D.lgs. n. 460/1997 per far fronte ai costi sostenuti in conseguenza delle misure per il contenimento COVID 19 e per il sostegno di attività di interesse generale in risposta ai bisogni della popolazione.

Al comma 3 stabilisce che i predetti contributi potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Al comma 4 demanda alla Giunta regionale di stabilire le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo.

L'articolo 7 al comma 1 autorizza la Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2021, a concedere contributi ai Comuni che hanno subito gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 (Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Campogalliano e Modena), finalizzati alla concessione di ristori alle imprese dei territori alluvionati, già fortemente gravate della situazione emergenziale in corso e dalle misure di mitigazione per il contenimento dei contagi, che a causa dei predetti eventi hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività, nonché, nei medesimi territori, per le famiglie e le persone in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.

Al comma 2 stabilisce che i predetti contributi potranno essere concessi nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari, delle modalità di concessione dei contributi, nonché delle condizioni per

la concessione dei ristori alle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 prevede al comma 1 l'assistenza tecnica per la gestione dei ristori di cui alla presente legge, nonché per l'attuazione di misure di sostegno alle imprese per situazione di crisi determinata dall'emergenza sanitaria in atto, attraverso convenzioni con Unioncamere ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Programma Quadro tra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere approvato con DGR n. 1841 del 7/12/2020. Tale Accordo prevede che detti Enti collaborino per sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre l'impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell'attività aziendale e degli investimenti.

Il comma 2 prevede risorse per l'assistenza tecnica di cui al comma 1 pari complessivamente a 100.000,00 euro nell'esercizio 2021.

L'articolo 9 contiene la disposizione finanziaria.

L'articolo 10 prevede al comma 1 che, nel quadro delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria nazionale, ovvero nel quadro delle esigenze straordinarie derivanti da altri eventi emergenziali che interessano in tutto o in parte il territorio regionale, allo scopo di consentire l'adempimento degli oneri amministrativi esclusivamente da parte dei privati e delle imprese, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con proprio motivato provvedimento, la proroga o il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati da disposizioni o provvedimenti regionali.

Al comma 2 prevede che la proroga o il differimento suddetti devono avere una durata ragionevole e proporzionata allo scopo.

Il comma 3 stabilisce, in via di prima applicazione, il differimento al 30 giugno 2021:

a) del termine, con riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, di restituzione del tesserino regionale di caccia previsto all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*);

b) del termine fissato dall'articolo 15, comma 10, del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 (*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*) per la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica Annuale (PUA).".

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

Quantificazione e copertura degli oneri

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art. 2)	1.000.000,00		
Nuove o maggiori spese correnti (art. 3)	1.000.000,00		
Nuove o maggiori spese correnti (art. 4)	600.000,00		
Nuove o maggiori spese correnti (art. 5)	4.000.000,00		
Nuove o maggiori spese correnti (art. 6)	1.000.000,00		
Nuove o maggiori spese correnti (art. 7)	2.000.000,00		
Nuove o maggiori spese correnti (art. 8)	100.000,00		
<i>Totale oneri da coprire</i>	9.700.000,00		
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (voce 12)	1.000.000,00		
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (voce 12)	1.000.000,00		
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (voce 12)	600.000,00		
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (voce 13)	1.000.000,00		
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (voce 12)	100.000,00		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (Fondo di riserva per spese impreviste)	2.000.000,00		
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (art. 15 LR 12/2020 Missione 15 – Programma 2)	4.000.000,00		
<i>Totale mezzi di copertura</i>	9.700.000,00		